



Circolare informativa n. 3 del 14 gennaio 2020

**RAVVEDIMENTO OPEROSO "LUNGO" ESTESO A TUTTI I TRIBUTI.
OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE ED IVA: CONFERMATA LA SOGLIA DI
RILEVANZA PENALE**
(Decreto collegato alla Finanziaria 2020 –D.L. n. 124/2019 conv. L. 157/2019)

RAVVEDIMENTO OPEROSO "LUNGO" ESTESO A TUTTI I TRIBUTI

Dal **25.12.2019** il ravvedimento operoso "lungo" è esteso a **tutti i tributi**, sia essi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, oppure amministrati dai Comuni (imu, tari, tarsu, ecc), Province, Agenzia delle Dogane e dei monopoli (es. accise).

Invariata la riduzione della sanzione che, ricordiamo, essere la seguente:

Violazione	Riduzione della sanzione a:
mancato pagamento del tributo o di un acconto, eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione	1/10 del minimo
se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore , ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso	1/9 del minimo
se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall'omissione o dall'errore	1/8 del minimo
se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore	1/7 del minimo

Violazione	Riduzione della sanzione a:
se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene <u>oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione</u> ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, <u>oltre due anni dall'omissione o dall'errore</u>	1/6 del minimo
se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene <u>dopo la constatazione della violazione</u> mediante PVC, salvo che la violazione non rientri tra quelle che consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o ddt oppure nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, oltre che nella mancata installazione di registratori telematici	1/5 del minimo
se la dichiarazione viene presentata con ritardo <u>non superiore a 90 giorni</u>	1/10 del minimo di quella prevista per l'omessa dichiarazione
se la dichiarazione periodica viene presentata con ritardo <u>non superiore a 30 giorni</u>	1/10 del minimo di quella prevista per l'omessa dichiarazione periodica prescritta in materia iva

OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE ED IVA: CONFERMATA LA SOGLIA DI RILENZA PENALE

Non sono state modificate le soglie di rilevanza penale fissate in caso di omesso versamento di ritenute fiscali ed iva. Rimane quindi ferma a:

- euro 150.000 la soglia oltre la quale è penale l'omesso versamento di ritenute dovute e certificate
- euro 250.000 la soglia oltre la quale è penale l'omesso versamento iva